

Comune di
BORGO PRIOLO

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO
PER LE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.10.2006
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2008

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e Finalita' Del Regolamento

PARTE PRIMA

Condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate:il reddito ISEE

Articolo 2 - Ambito di applicazione e utenza

Articolo 3 - Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e modalita' di erogazione del servizio

Articolo 4 - Requisiti per l'accesso alla prestazione o al servizio

Articolo 5 - Concorso degli utenti al costo del servizio

Articolo 6 - Criteri di valutazione della situazione economica degli utenti in materia di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali

Articolo 7 - Concorso degli obbligati tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c. e definizione della composizione del nucleo familiare in relazione a specifici servizi

Articolo 8 - Modalita' di presentazione della domanda

Articolo 9 - Dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione

Articolo 10 - Assistenza alla compilazione

Articolo 11 - Deroghe

Articolo 12 - Comunicazione

Articolo 13 - Acquisizione e trattamento dei dati personali.

Articolo 14 - I Controlli

PARTE SECONDA

Prestazioni Sociali Agevolate

CAPO PRIMO: ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 15 - Definizione, finalita' e prestazioni

Articolo 16 - Assistenza domiciliare: domanda e ammissione al servizio, partecipazione al costo del servizio

CAPO SECONDO: STRUTTURE PROTETTE E RESIDENZIALI

Articolo 17 - Integrazione retta in strutture residenziali protette

Articolo 18 - Domanda e istruttoria

Articolo 19 - Retta a carico dell'interessato

Articolo 20 - Concorso dei parenti obbligati

Articolo 21 - Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali

CAPO TERZO: ALLOGGI D'EMERGENZA

Articolo 22 - Sistemazione in alloggio d'emergenza.

Articolo 23 - Destinatari

Articolo 24 - Procedura per la sistemazione

Articolo 25 - Priorità

Articolo 26 - Altri oneri

Articolo 27 - Natura dell'ammissione nell'alloggio.

CAPO QUARTO: SERVIZIO DI TRASPORTO

Articolo 28 - Servizio di trasporto

Articolo 29 - Oneri

Articolo 30 - Destinatari

Articolo 31 - Modalità di richiesta del servizio

CAPO QUINTO: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Articolo 32 - Servizi socio-educativi

Articolo 33 - Attivazione delle agevolazioni

Articolo 34 - Agevolazioni tariffarie

Articolo 35 - Richiesta di agevolazioni: concessione

Articolo 36 - Decorrenza

Tabella ex D.Lgs. n.109/1998 – tabella1

Tabella ex D.Lgs. n.109/1998 – tabella 2

REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Articolo 1 : Oggetto e finalita' del regolamento

Il presente Regolamento è diretto ad individuare le prestazioni sociali agevolate che l'Ente eroga e le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi. Disciplina a tal fine l'applicazione della normativa vigente inerente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'ISEE è lo strumento istituito dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 e s.m.i., con il quale il legislatore ha inteso introdurre un sistema di misurazione della ricchezza che superasse le sperequazioni causate dal solo dato reddituale o dall'applicazione di tariffe fisse, in quanto l'ISEE, nel valutare la situazione economica degli utenti prende in considerazione non solo i loro redditi, ma anche il loro patrimonio, oltre a tenere in considerazione la diversa composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche, garantendo una maggiore equità e una omogeneità dei regolamenti a livello nazionale.

La normativa speciale di riferimento del presente Regolamento è la seguente: D.Lgs 31.03.1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 03.05.2000, n. 130; Dpcm n.221/1999, L. n. 328/2000.

Si precisa che le quote che si devono materialmente erogare a favore dei richiedenti saranno poste direttamente a carico del Comune di residenza degli stessi.

I valori economici contenuti nel presente Regolamento, così come le fasce e gli scaglioni del reddito ISEE saranno determinati e/o aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

PARTE PRIMA

CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE:IL REDDITO ISEE

Articolo 2 : Ambito di applicazione e utenza

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, agli interventi e ai servizi sociali di cui alla Legge 8.11.2000 n. 328, definiti come "...livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le forme e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale..." e che si sostanziano in:

- Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere atti propri della vita quotidiana;
- Interventi a favore di minori in situazioni di disagio, tramite sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Misure per il sostegno delle responsabilità familiari ai sensi dell'art. 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- Misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- Interventi per la piena integrazione delle persone disabili, realizzazione dei centri socio-riabilitativi e dei servizi di comunità e di accoglienza per le persone prive del sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- Prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- Informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

Il Regolamento per le prestazioni sociali agevolate è rivolto ai cittadini, ai cittadini comunitari, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 11 del T.U. 25/11/1998, n.286, residenti nel territorio comunale.

Articolo 3: Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e modalità di erogazione del servizio

Il richiedente la prestazione sociale agevolata deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva unica relativa alla situazione economica del proprio nucleo familiare dalla quale si desume l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che si determina con riferimento al nucleo familiare stesso, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, nel rispetto delle tabelle 1 e 2 allegate al d.lgs. n. 109/1998 e precisamente:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR}}{\text{Parametro scala equivalenza (nucleo familiare)}} + 0,2 \text{ ISP}$$

dove:ISR è l'indicatore della situazione economica reddituale pari alla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella prima parte della Tab.1 allegata al d.lgs. n.109/1998 e succ.mod.

ISP è l'indicatore della situazione economica patrimoniale pari alla somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella seconda parte della Tab.1 allegata al d.lgs.n.109/1998, considerato nel calcolo nella misura del 20% (art.2, comma 4 d.lgs.n. 109/1998 e succ.mod.).

Il parametro della scala di equivalenza relativo al nucleo familiare è definito nella Tab.2, allegata al d.lgs. n. 109/1998 e succ.mod., in riferimento ai componenti del nucleo familiare.

Il nucleo familiare considerato è quello definito dal d.lgs. n. 109/1998 e s.m. art.2, comma 1-2-3 e meglio specificato nel Dpcm 221/99.

La determinazione dei valori ISEE concerne i servizi di seguito descritti, a titolo esemplificativo:

- a) servizi educativi (convenzione con strutture individuate dall'Ente...)
- b) servizi scolastici integrativi (refezione, trasporto...)
- c) servizi socio-assistenziali erogati dall'Ente a varie categorie di cittadini (assistenza domiciliare, pasti anziani e indigenti, telesoccorso, trasporto su chiamata, integrazione rette di ricovero, lavanderia.....)
- d) contributi agevolativi con contenuti assistenziali (contributi economici in genere con particolare attenzione al diritto all'istruzione e ai contributi per spese scolastiche, buoni farmaci.....)
- e) iniziative (soggiorni climatici, centro estivo....)
- f) riconoscimento dello stato di indigenza - minimo vitale (che è individuato nella soglia al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono delle risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano).

Il Comune di Borgo Priolo assume, quale valore economico del minimo vitale per un individuo, l'importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile per 13 mensilità) con riferimento al valore fissato alla data di presentazione della domanda. L'importo del minimo vitale sarà rivalutato annualmente entro il mese di dicembre e con effetto per l'anno successivo.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dall'Ente a tutte le prestazioni agevolate, anche derivanti da disposizioni di leggi inerenti funzioni attribuite o conferite ai Comuni, anche successivamente all'adozione del presente Regolamento.

Articolo 4: Requisiti per l'accesso alla prestazione o al servizio

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al minimo vitale occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui al precedente art.3. Al solo fine del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto da ogni ritenuta, sono considerati per il 75%.

I soggetti destinatari debbono altresì essere privi sia di patrimonio immobiliare che mobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di € 36.151,98 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione. Per coloro che non dispongono di un'abitazione di proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a € 2.582,28. Il richiedente dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del C.C.. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Articolo 5: Concorso degli utenti al costo del servizio

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio secondo le tariffe determinate dall'Ente, che terranno conto degli elementi reddituali e patrimoniali calcolati secondo la

normativa inerente l'indicatore della situazione economica (definita dal D.Lgs. 109/98, integrata con DPCM 221/99, con DPCM 305/99, con DM 29/07/1999, DPCM 242/2001) e dalle fasce ISEE di cui al precedente art. 3 e che saranno annualmente rivalutate dalla giunta del Comune, preventivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 6: Criteri di valutazione della Situazione Economica degli utenti in materia di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali

Ai fini del calcolo della quota dovuta dal richiedente i redditi che verranno presi in considerazione nello stilare la certificazione ISEE saranno solo quelli dei familiari coabitanti con il richiedente. Ai fini, invece, dell'eventuale compartecipazione al costo del servizio da parte dei parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 C.C., i redditi del richiedente non faranno cumulo con quelli dei parenti suddetti, nel caso non siano conviventi.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 130/2000 che ha modificato il D. Lgs. 109/1998, in caso di persone con handicap grave che richiedano di accedere a prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi di natura socio-sanitaria, il reddito che verrà considerato ai fini del calcolo dell'eventuale compartecipazione ai costi sostenuti, sarà quello del solo assistito, anche se convivente con altri familiari.

Articolo 7: Concorso degli obbligati tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c. e definizione della composizione del nucleo familiare in relazione a specifici servizi.

Al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse del soggetto richiedente, i parenti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c. saranno coinvolti dall'Ente nel progetto assistenziale perché, avendone i mezzi, assicurino un'assunzione diretta di responsabilità nel fare fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, rifiutino o ritardino il loro intervento, l'Ente si attiverà in loro sostituzione riservandosi ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato, anche mediante rivalsa in via legale.

Per la definizione del nucleo familiare, in relazione ad ogni specifico servizio, si farà riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 109/98 e s.m.

Articolo 8: Modalità di presentazione della domanda

La domanda, in carta libera, per la fruizione di un bene di cui disponga il Comune di Borgo Priolo o di un servizio da esso svolto, va presentata al Comune stesso corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE) di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 9: Dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione

La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente la prestazione agevolata, mediante una dichiarazione sostitutiva unica, conforme al modello ministeriale definito dal Dpcm 18.05.01.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale, ma nel caso in cui il cittadino presenti, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini della determinazione dell'ISEE del proprio nucleo familiare, gli effetti di tale nuova dichiarazione verranno applicati entro gg. 30 dalla attestazione del nuovo ISEE così determinatosi.

I Comuni, i centri d'assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali si è presentata la dichiarazione sostitutiva, rilasciano un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 109/98 e succ.mod.

Articolo 10: Assistenza alla compilazione

Il Comune assicura l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica anche attraverso i propri uffici ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale, di cui all'art. 32 del D.Lgs 241/97.

Si precisa che per gli assegni erogati dall'INPS e concessi dall'Ente (assegno di maternità, assegno per nuclei familiari numerosi), la normativa (D.Lgs. 109/98) dispone ed individua annualmente i parametri reddituali di riferimento e la relativa scala di equivalenza finalizzati all'erogazione degli stessi (vedi tab.1 e tab.2) inserite nel citato Decreto e riportate in calce al presente regolamento.

Articolo 11: Derghe

Per l'applicazione dell'ISEE nell'ambito della valutazione all'accesso alle prestazioni/servizi agevolati erogati dal Comune, la Giunta potrà autorizzare speciali deroghe ai limiti fissati con il presente Regolamento, fornendo linee guida al responsabile del Servizio previa apposita relazione del funzionario addetto ai Servizi Sociali, relazione che dovrà rilevare la particolare situazione socio-sanitaria del richiedente, così come previsto all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 109/98 e succ.mod.

Nell'ambito delle pratiche di erogazione di contributi economici a singoli e a nuclei familiari disagiati, l'ISEE si affianca alla valutazione sociale, come indicatore della situazione socio-economica del richiedente il contributo.

Articolo 12: Ccomunicazione

L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione dell'Ente, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.

Articolo 13: Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione sostitutiva unica sarà svolto a norma della legge 196/2003 e succ.mod.

Articolo 14: I controlli

I controlli sulla veridicità dei dati presenti nelle dichiarazioni sostitutive uniche saranno effettuati in base agli artt. 71 e 72 del DPR 445/00, avvalendosi del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza in base a quanto prescritto all'art. 4, comma 7 e 8 del D.Lgs. 109/98 succ.mod., nonché avvalendosi del Nucleo di polizia amministrativa (accertamenti e verifiche) del Comune.

I controlli saranno effettuati "a campione", ovvero verranno estratti a sorte alcuni utenti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate, per i quali saranno attivate la procedure previste dal precedente 1° comma.

La percentuale dei controlli, per ciascun servizio rispetto al totale degli utenti che hanno beneficiato dell'erogazione di prestazioni sociali con agevolazione per quello stesso servizio, viene fissata nel 15%, arrotondata per eccesso.

PARTE SECONDA

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

CAPO PRIMO: ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 15: Definizione, finalità e prestazioni

Per Assistenza Domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Il servizio in particolare è rivolto:

- Ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- Ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- Ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per situazioni contingenti;
- A persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità;
- A persone con disabilità.

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi volti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

1. promozione della socializzazione e dell'autonomia;
2. azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolta;
3. cura della persona e dell'abitazione;
4. preparazione dei pasti;
5. prestazioni di lavanderia;
6. disbrigo di piccole commissioni;
7. quant'altro si convenga necessario fra operatori, funzionario responsabile e le richieste della persona assistita.

Articolo 16: Assistenza Domiciliare: domanda e ammissione al servizio, partecipazione al costo del servizio.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona. La richiesta va presentata presso gli Uffici Comunali corredata di dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità, resa ai sensi del DPR 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE). L'ammissione al Servizio è disposta dal Responsabile del Servizio sulla base di un progetto elaborato dal Funzionario che ha istruito il caso.

L'Ente contribuisce al costo del Servizio mediante l'erogazione dei contributi in base alla situazione economica del nucleo familiare ISEE ed alle fasce di reddito determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

